

XII PROGRAMMA ESECUTIVO DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA ITALIA E MALTA PER GLI ANNI 2007-2009.

Si è riunita la Commissione Mista, prevista dall' art. 5 dell'Accordo Culturale firmato a La Valletta il 28 luglio 1967, e, nell'intento di sviluppare gli scambi nel campo della cultura e dell'istruzione e di contribuire per questa via all'approfondimento dei legami di amicizia tra i due Paesi e Popoli, ha concordato il seguente Programma di cooperazione culturale per gli anni 2007-2009.

COLLABORAZIONE MULTILATERALE

Le due Parti concordano di incoraggiare e facilitare la partecipazione comune a progetti previsti dai Programmi educativi e culturali dell'Unione Europea, in particolare "SOCRATES" e "DA VINCI", e il Sesto Programma Quadro per la Ricerca.

Le due Parti auspicano che, anche nell'ottica del rafforzamento della cooperazione tra l'Unione Europea e i Paesi del Bacino del Mediterraneo, le Istituzioni Universitarie dei due Paesi possano favorire la messa a punto di progetti di interesse comune.

1. ISTRUZIONE

1.1. Istruzione Universitaria e Formazione Superiore

1.1.1 Le due Parti favoriranno la cooperazione tra le Università e gli altri Istituti di Istruzione Superiore tramite la conclusione di accordi e convenzioni e lo scambio di attività didattiche.

Esse faciliteranno, a tal fine, i contatti e gli scambi di esperienze tra la Conferenza dei Rettori delle Università italiane e l'Università di Malta.

Nell'ambito del processo di internazionalizzazione del sistema universitario italiano sono state recentemente avviate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca le seguenti iniziative volte allo sviluppo di master e dottorati di ricerca congiunti tra Italia e Malta:

- a) Università di Catania – University of Malta, Faculty of Laws (dottorato dal titolo "La dimensione europea del diritto amministrativo: sistemi di *common law* e *administrative law* nel quadro dell'integrazione comunitaria");
- b) S. Pio V di Roma – Università di Malta (master dal titolo "Cooperazione economica e culturale e diritti umani nella regione mediterranea: le vie dello sviluppo sostenibile").

Le due Parti informano che, nell'ottica del rafforzamento della cooperazione tra i Paesi del Bacino del Mediterraneo, hanno sostenuto accordi diretti fra l'Università di Malta e le Università di Macerata, Udine, Bologna, Pisa, Catania, Pavia, Messina, Lecce, Trieste, Genova, Roma "La Sapienza", Libera di Roma "S.Pio V", Roma Cattolica del Sacro Cuore.

Le due Parti prendono atto con soddisfazione delle intese in corso tra l'Università di Malta e le Università di Parma, Trento, Milano, Roma Tor Vergata e l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia e tra il "Malta Council for Science and Technology" e il Consorzio " Nettuno".

1.1.2 Le due Parti favoriranno i contatti tra l'Università di Malta e gli Istituti Regionali di Ricerca, Educativa (IRRE) nel campo della linguistica.

1.1.3 Le due Parti favoriranno la collaborazione tra l'Università di Malta e le Università italiane interessate al settore della psicologia dell'età evolutiva.

1.1.4 Nel periodo di validità del presente Programma, le due Parti si scambieranno annualmente fino a 10 docenti o ricercatori universitari per visite di durata non superiore a dieci giorni.

1.1.5 Le due Parti auspicano che le condizioni di accesso alle rispettive Università siano improntate ad un principio di reciprocità, contemplando in particolare parità di oneri finanziari per gli studenti nazionali e gli studenti dell'altra Parte.

1.1.6 Le due Parti esprimono la volontà di fornire il massimo sostegno al perseguimento degli obiettivi previsti dalla Dichiarazione congiunta dei Ministri Europei dell'Istruzione Superiore, sottoscritta a Bologna il 19 giugno 1999 da 29 Paesi europei, fra cui Malta, e in particolare promuoveranno lo scambio di esperienze ed informazioni, al fine di contribuire alla costruzione di uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore. Tale cooperazione potrà essere realizzata sia tramite scambi governativi sia attraverso la cooperazione del mondo accademico.

A tal riguardo, le due Parti esprimono soddisfazione per la collaborazione in atto tra l'Università di Malta e le Università italiane e auspicano che i molteplici rapporti a livello universitario siano ulteriormente sviluppati.

1.1.7 La Parte maltese gradirebbe stabilire rapporti di collaborazione tra "l'Institute of Public Administration and Management" e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione e tra il "Department of Statistics" e l'omologo istituto italiano.

1.2. Istruzione scolastica

1.2.1 Le due Parti incoraggeranno una collaborazione più stretta e a tutti i livelli fra le Istituzioni e le Autorità scolastiche al fine di migliorare la conoscenza reciproca di ordinamenti scolastici, programmi e metodi didattici.

1.2.2 Le due Parti si scambieranno, nel periodo di validità del presente Programma, fino a tre esperti del settore dell'istruzione, allo scopo di studiare il sistema educativo dell'altro Paese. Tali visite avranno la durata massima di sette giorni.

1.2.3 Le due Parti si adopereranno per promuovere, attraverso le autorità competenti, contatti diretti fra Istituzioni scolastiche, allo scopo di incrementare gli scambi di classi e di insegnanti.

1.2.4 La Parte maltese sottolinea il suo interesse per scambi di documentazione e di esperienze nei settori delle riforme del sistema scolastico, dell'educazione professionale e dell'Amministrazione scolastica.

1.2.5 Le Parti, allo scopo di favorire la conoscenza delle reciproche culture dei sistemi di istruzione e dei metodi di insegnamento, si scambieranno libri, manuali e sussidi audio-visivi.

1.2.6 Le due Parti continueranno a promuovere la partecipazione di studenti provenienti da Malta al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico di Duino (Trieste), che riceve un finanziamento annuale dal Ministero degli Affari Esteri italiano.

La Parte maltese considererà con favore la possibilità per i propri insegnanti di effettuare *stages* presso il Collegio del Mondo Unito. Le due Parti favoriranno inoltre la collaborazione diretta tra

il Collegio di Duino e le corrispondenti scuole maltesi, attraverso lo scambio di studenti, l'organizzazione di campi estivi e lo scambio di esperienze didattiche, tenuto conto dello specifico sistema educativo del Collegio di Duino.

1.3. Insegnamento delle lingue italiana e maltese

1.3.1 Le due Parti si adopereranno per promuovere la diffusione delle rispettive lingue e culture nei due Paesi.

1.3.2 La Parte maltese si adopererà per realizzare stretti contatti tra l'IRRE della Regione Liguria ed il Dipartimento dell'educazione maltese, con particolare riferimento all'accesso ai sistemi informatici di glottodidattica in dotazione presso tale Istituto, al fine di favorire la formazione dei docenti maltesi di italiano.

1.3.3 Le due Parti prendono atto con soddisfazione della presenza di un lettore di italiano presso l'Università di Malta e di un lettore di lingua maltese presso l'Istituto Universitario Orientale di Napoli.

1.3.4 Le due Parti confermano il loro interesse ad avviare scambi di assistenti di lingua italiana e di lingua inglese da inviare presso le rispettive Scuole Secondarie Superiori. Le relative modalità saranno concordate per le vie diplomatiche.

1.3.5 La Parte italiana prende atto con compiacimento del fatto che l'italiano si collochi al primo posto fra le lingue straniere insegnate nelle scuole secondarie maltesi dopo l'inglese. Le Parti confermano l'interesse reciproco per l'istituzione di sezioni bilingui italo-maltesi, con insegnamento dell'italiano e di altre discipline in lingua italiana. A tal fine, le due Parti istituiranno un gruppo di lavoro *ad hoc* per esaminare la possibilità di intese sul funzionamento di tali sezioni bilingui, anche in vista della prosecuzione degli studi nelle Università dei due Paesi.

La Parte italiana si dichiara disponibile a sostenere iniziative maltesi bilingui, quali quella in corso della scuola "Chiswick House School/ St. Martin's College", compatibilmente con le disponibilità di bilancio e su richiesta delle scuole, mediante l'assegnazione di personale docente o di contributi per la retribuzione di docenti assunti dalla scuola e per la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento dei docenti locali nonché per la dotazione di materiale didattico.

1.3.6 La Parte italiana inviterà almeno due insegnanti maltesi di lingua italiana presso scuole secondarie maltesi ai corsi estivi di perfezionamento organizzati, di norma con cadenza annuale, presso un'Istituzione specializzata nell'insegnamento dell'italiano come seconda lingua. L'Amministrazione competente in questo settore è il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La Parte italiana manifesta altresì la disponibilità ad aumentare, nei limiti delle possibilità di bilancio, il numero di docenti da accogliere nei predetti corsi estivi, sulla base delle necessità e prospettive relative all'insegnamento della lingua italiana a Malta.

1.3.7 Le due Parti prendono atto con compiacimento della collaborazione in atto per la realizzazione a Malta di corsi di aggiornamento sull'insegnamento della lingua e cultura italiana. La Parte italiana esaminerà con favore la possibilità di continuare ad erogare, nei limiti delle disponibilità dei bilancio, contributi a tal fine.

1.3.8 La Parte italiana (la Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri -MAE-) esaminerà con favore la possibilità di fornire, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, testi per l'insegnamento della lingua italiana a quelle istituzioni universitarie e scolastiche maltesi che, tramite le competenti Autorità maltesi, ne presentino richiesta all'Ambasciata d'Italia a Malta.

1.3.9 Le due Parti prendono atto dell'attività di promozione della lingua italiana svolta dal Comitato della Società "Dante Alighieri" operante a La Valletta.

La Parte italiana informa che la Dante Alighieri metterà a disposizione cinque borse di studio di €1.290,00 ciascuna per corsi trimestrali di perfezionamento in Italia riservati a studenti di Malta e invierà inoltre sussidi didattici.

1.4. Riconoscimento dei titoli di studio

1.4.1 Le Parti favoriranno lo scambio di materiale informativo sui rispettivi sistemi universitari nonché incontri di esperti in materia, al fine di porre allo studio la possibilità di pervenire ad uno specifico Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli accademici.

Le Parti si impegnano a convocare il primo incontro di esperti entro il primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Programma.

2. BORSE DI STUDIO

2.1. La Parte italiana, per l'a.a. 2006-2007, offre 140 borse di studio a cittadini maltesi.

La Parte italiana comunicherà, attraverso i canali diplomatici, il numero di mensilità offerte per ogni anno accademico successivo.

2.2. La Parte maltese offrirà annualmente ai cittadini italiani:

-68 borse per corsi di tre settimane (Inglese per stranieri);

-6 borse di durata di tre mesi. L'importo in questo caso sarà di Lm 180 mensili.

Queste borse di studio potranno essere utilizzate per corsi di Lingua Inglese per stranieri della durata di 3 settimane.

La Parte maltese ospiterà inoltre 20 giovani studenti in grado di seguire attività di insegnamento in lingua inglese presso scuole e istituti maltesi a vari livelli. Le relative modalità e requisiti degli studenti saranno comunicate dalle autorità maltesi alla Parte italiana per le vie diplomatiche.

2.3. Ciascuna delle due Parti potrà modificare il numero delle mensilità offerte per gli anni accademici successivi, a seconda dei fondi disponibili nei vari esercizi finanziari. Tali modifiche verranno comunicate per le vie diplomatiche.

3. INIZIATIVE CULTURALI

3.1. Istituzioni e iniziative Culturali

3.1.1 Le due Parti prendono atto con viva soddisfazione dell'intensa attività svolta dall'Istituto Italiano di Cultura a Malta.

3.1.2 Le due Parti si impegnano a realizzare, anche avvalendosi dell'Istituto Italiano di Cultura a Malta e le Istituzioni maltesi in Italia, iniziative ed eventi culturali.

Le due Parti auspicano che le Istituzioni Culturali e Scientifiche operanti nei due Paesi stabiliscano contatti e inizino rapporti di collaborazione. Da parte italiana, l'Accademia dei Lincei, l'Istituto per l'Enciclopedia italiana, la Fondazione Giorgio Cini di Venezia e la Fondazione Giovanni Agnelli di Torino, potrebbero essere interessate a tali iniziative.

3.1.3 La Parte maltese ritiene che i prossimi contatti dovrebbero tenere presente anche le iniziative promosse dal "St. James Cavalier Creativity Centre" e dal "Malta Council for Culture and the Arts".

3.1.4 Le due Parti segnalano i seguenti progetti culturali inseriti nel V Protocollo finanziario italo-maltese, firmato a Roma, il 20.12.2002:

- Cattedra italiana per il Mediterraneo e Studi sull'Unione Europea;
- Borse di Studio per studenti maltesi,
- Restauro dell'organo del XVI secolo e della Cappella d'Italia della Co- Cattedrale di San Giovanni.

3.2. Mostre

3.2.1 Durante il periodo di validità del presente Programma, le Parti favoriranno la realizzazione di mostre di livello adeguato. I relativi dettagli tecnico-organizzativi saranno definiti per le vie diplomatiche, mentre le condizioni finanziarie sono disciplinate nell'Allegato I.

3.3. Musica, Teatro e Danza

3.3.1 Le due Parti incoraggeranno i progetti e la realizzazione di spettacoli e tournées di solisti e complessi artistici nei due Paesi. Esse favoriranno la collaborazione fra gli Enti teatrali e le Accademie di danza di rilevanza nazionale dei due Paesi. Relativamente alle eventuali spese concernenti l'organizzazione delle iniziative, si rimanda a quanto previsto all'allegato I punto I.d.

La Parte maltese dichiara il suo interesse per la realizzazione di opere liriche italiane a Malta. La Parte italiana sarà disposta ad offrire la sua assistenza fornendo dati ed informazioni utili per la scrittura di cantanti lirici, registi, scenografi, ecc.

3.3.2 La Parte italiana, Ministero per i Beni e le Attività Culturali è disponibile a favorire eventi culturali nei settori della musica, teatro e danza.

Tale interesse è condiviso dall'Assessorato Regionale Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana.

3.3.3 La Fondazione Romaeuropa è disponibile a collaborare con le Istituzioni culturali maltesi interessate, al fine di realizzare iniziative comuni nell'ambito delle attività culturali e in particolare delle creazioni artistiche.

3.4. Cinema

3.4.1 Durante il periodo di validità del presente Programma, le Parti favoriranno lo scambio di rassegne cinematografiche sulla base di contatti diretti tra gli organismi interessati. Relativamente alle eventuali spese concernenti l'organizzazione delle iniziative, si rimanda a quanto previsto all'allegato I punto I.d.

Nel settore della promozione del cinema italiano all'estero, le principali istituzioni competenti sono il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport - Direzione Generale Cinema, Cinecittà Holding e la Fondazione Scuola Nazionale di Cinema.

3.5. Festival, Celebrazioni ed Eventi culturali

3.5.1 Le due Parti si scambieranno informazioni e documenti su Festival, celebrazioni ed importanti eventi culturali organizzati nei due Paesi, e agevoleranno la reciproca partecipazione di singoli artisti e gruppi particolarmente qualificati e rappresentativi della cultura italiana e maltese. Relativamente alle eventuali spese concernenti l'organizzazione delle iniziative, si rimanda a quanto previsto all'allegato I punto I.d.

3.6. Archeologia

3.6.1 Le due Parti (per la Parte italiana il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per i Beni culturali e paesaggistici) si adopereranno per promuovere la cooperazione nel campo dell'archeologia e della ricerca subacquea, favorendo contatti, scambi di studiosi, dati e pubblicazioni.

Tale interesse è condiviso dal Servizio per il Coordinamento delle Ricerche Archeologiche Sottomarine del Dipartimento Regionale Beni Culturali e Ambientali ed Educazione Permanente della Regione Sicilia.

3.6.2 Le due Parti prendono atto con compiacimento delle attività svolte dalle missioni di scavo italiane operanti a Malta e favoriranno l'ulteriore sviluppo delle ricerche archeologiche e delle attività di studio connesse. I relativi dettagli anche di ordine finanziario, saranno stabiliti per le vie diplomatiche.

4. RESTAURO, CONSERVAZIONE E TUTELA DEI BENI CULTURALI

4.1.1 Le due parti collaboreranno, nei limiti delle rispettive risorse finanziarie, per promuovere scambi tra "Heritage Malta" e le controparti italiane istituzionalmente competenti, per il tramite del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Dipartimento per i beni Culturali e Paesaggistici, nel campo del patrimonio archeologico e culturale, di manifestazioni ed esposizioni; studi e scambi di esperienze nel campo museale, della catalogazione e dei servizi di educazione museale.

4.1.2 Le due Parti favoriranno lo scambio di esperti, di informazioni e di esperienze nei settori della protezione, della conservazione e del restauro dei beni culturali e ambientali, anche attraverso l'organizzazione di seminari e conferenze, continuando in tal modo una collaborazione da tempo avviata e che ha portato in passato al restauro di significative opere del patrimonio culturale maltese. I relativi dettagli anche di ordine finanziario, saranno stabiliti per le vie diplomatiche.

4.1.3 La Parte italiana informa che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali è disposto a fornire consulenza, per problemi di conservazione e restauro, alle Autorità maltesi, ad Enti come "Heritage Malta" e Fondazioni, in particolare alla Fondazione della Cattedrale, che svolgono attività di tutela e conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Il suddetto Ministero è disponibile ad inviare esperti dell'Istituto Centrale per il Restauro e dell'Opificio delle Pietre Dure, qualora ne venga fatta richiesta. Le relative spese saranno a carico della Parte richiedente. I dettagli verranno stabiliti per le vie diplomatiche.

Analogamente il Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro, organo tecnico-scientifico dell'Assessorato Regionale Beni Culturali e Ambientali e Pubblica Istruzione della Regione Siciliana, è disponibile a sviluppare le linee di ricerca già avviata e sulla Carta del rischio del Patrimonio culturale, nonché collaborazioni scientifiche e parternariati con gli Istituti Universitari per la prevenzione e la conservazione del patrimonio culturale.

4.1.4 Le due Parti coopereranno strettamente al fine di prevenire l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento illegale di beni culturali e di opere d'arte. I mezzi di collaborazione, lo scambio di esperienze e di informazioni saranno concordati dalle Autorità competenti delle due Parti.

Le parti si impegnano a collaborare nella lotta al traffico illecito di beni culturali, con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, seconde le rispettive legislazioni nazionali, tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Proprietà di Beni Culturali, e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT 1995 sui Beni Culturali Rubati od Illecitamente Esportati.

Le parti si impegnano altresì nella salvaguardia del patrimonio culturale sommerso, seconde le rispettive legislazioni in tema di archeologia subacquea e tenendo conto dei principi della Convenzione Internazionale UNESCO del 2001 sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo.

5. ARCHIVI, BIBLIOTECHE, EDITORIA

5.1. Archivi

5.1.1 Le due Parti incoraggeranno la cooperazione fra le rispettive Amministrazioni archivistiche: per la Parte italiana il Ministero per i Beni e Attività Culturali, Dipartimento per i Beni archivistici e librari, per la Parte maltese il Dipartimento per le Biblioteche e gli Archivi del Ministero dell'Educazione, della Gioventù e dell'Impiego e la Sovrintendenza al Patrimonio Culturale del Ministero del Turismo e della Cultura, mediante lo scambio di pubblicazioni scientifiche, di microfilm, di copie di documenti e di disposizioni normative, nel rispetto delle legislazioni nazionali vigenti e su una base di reciprocità.

5.1.2 Nel periodo di validità del presente Programma, le Amministrazioni archivistiche (per la Parte italiana il Dipartimento per i Beni archivistici e librari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali) dei due Paesi si accorderanno, anche direttamente, su eventuali progetti di ricerca e di studio da svolgersi mediante lo scambio di 1 archivista all'anno per visite della durata di 10 giorni cadauna secondo le modalità indicate nell'allegato I.

5.1.3 Il Dipartimento per i Beni archivistici e librari per la Parte italiana e il Dipartimento per le Biblioteche e gli Archivi per la Parte maltese potranno avviare contatti diretti allo scopo di definire un programma di cooperazione tecnica di settore nel campo della formazione, dell'informazione e per la conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario.

5.1.4 Le due Parti favoriranno la cooperazione tra gli Archivi storici dei rispettivi Ministeri degli Affari Esteri nel rispetto del principio della reciprocità e delle normative nazionali vigenti al fine di realizzare scambi di informazioni, pubblicazioni ed esperienze.

6.1. Biblioteche

6.1.1 Le due Parti incoraggeranno lo scambio di libri, pubblicazioni e periodici tra le Biblioteche, Accademie e Istituzioni culturali dei due Paesi, da attuarsi, da parte italiana, tramite il Dipartimento per i Beni archivistici e librari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Tale interesse è condiviso dall'Assessorato regionale per i Beni Culturali e Ambientali e Pubblica Istruzione della Regione Siciliana.

6.1.2 Nel periodo di validità del presente Programma e sulla base del principio di reciprocità, le due Parti effettueranno lo scambio di 1 bibliotecario, per visite di studio della durata di una settimana ciascuno.

6.1.3 Durante il periodo di validità del presente Programma le due Parti incoraggeranno, nell'osservanza delle reciproche legislazioni interne, gli scambi di riproduzioni e microfilms e del materiale librario custodito nelle Biblioteche statali, favorendone inoltre il prestito tra biblioteche.

Tale interesse è condiviso dall'Assessorato regionale per i Beni Culturali e Ambientali e Pubblica Istruzione della Regione Siciliana.

6.1.4 Durante il periodo di validità del presente Programma, il Dipartimento per i Beni archivistici e librari del Ministero per i Beni e le Attività Culturali si dichiara disponibile, qualora richiesto, ad inviare esperti nel settore della conservazione, del restauro, della catalogazione, dell'informatica, dell'edilizia bibliotecaria e della promozione dei beni librari. I relativi dettagli saranno stabiliti per le vie diplomatiche.

6.1.5 La Parte italiana (Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento per i Beni archivistici e librari - Direzione Generale per i Beni Librari) è disponibile a fornire libri di qualsiasi disciplina e materia alle Università e Istituzioni culturali maltesi che ne facciano richiesta per le vie diplomatiche.

6.2 Editoria e traduzioni

6.2.1 Le due Parti favoriranno la traduzione e la pubblicazione di opere classiche e contemporanee di alto valore artistico che contribuiscano ad una migliore conoscenza reciproca della letteratura, della scienza e dell'arte dei due Paesi.

6.2.2 La Parte italiana informa che sono disponibili i seguenti premi e contributi concessi a traduttori di libri italiani in lingua straniera:

- presso il Dipartimento per i Beni archivistici e librari - Direzione Generale per i Beni Librari del Ministero per i Beni e Attività Culturali sono operanti i "Premi Nazionali per la Traduzione", posti sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e attribuiti ad operatori della traduzione e ad editori italiani e/o stranieri.

- Il Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, conferisce premi e/o contributi finanziari ad editori e traduttori italiani e/o stranieri che elaborino proposte finalizzate alla diffusione della cultura italiana per la divulgazione del libro italiano, per la traduzione di opere letterarie e scientifiche, nonché per la traduzione, il doppiaggio e la sottotitolatura di cortometraggi e lungometraggi e di serie televisive destinate ai mezzi di comunicazione di massa.

Le domande dovranno essere inoltrate tramite le Rappresentanze diplomatiche italiane o gli Istituti Italiani di Cultura.

- il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri mette a disposizione premi riservati a traduttori di libri italiani in lingue estere. Le richieste dovranno essere inviate per le vie diplomatiche.

7. COMUNICAZIONE

7.1.1 Le due Parti promuoveranno lo scambio di informazioni relative alla vita politica, economica, culturale e sociale nei due Paesi, allo scopo di approfondirne la conoscenza reciproca.

7.1.2 Le due Parti incoraggeranno la cooperazione fra giornali, agenzie di stampa e altri servizi di informazione dei due Paesi, al fine di incrementare lo scambio di informazioni e materiale da pubblicare.

7.1.3 Le due Parti promuoveranno la collaborazione diretta fra la RAI e la Radio-Televisione maltese (PBS) per la realizzazione di co-produzioni e lo scambio di programmi.

La Parte maltese esprime al riguardo il suo interesse ad organizzare corsi di addestramento presso la RAI per impiegati della Radio-Televisione maltese.

Le due Parti favoriranno i seguiti della recente intesa tra la Rai e la Radio Televisione maltese (PBS) sullo scambio di materiale d'archivio.

Le due Parti incoraggeranno inoltre la produzione e la trasmissione di programmi intesi ad approfondire la conoscenza reciproca dei due Paesi.

Le due Parti prendono atto con compiacimento della partecipazione maltese al progetto "Mediterraneo", che prevede la collaborazione di Paesi mediterranei all'omonima rubrica televisiva trasmessa dalla Radio Televisione italiana.

8. SCAMBI GIOVANILI

8.1.1 Le due Parti prendono atto del regolare andamento della collaborazione nel settore degli scambi giovanili attraverso il periodico rinnovo degli appositi Protocolli.

8.1.2 La Parte maltese informa che l'Università di Malta ha dichiarato il proprio interesse ad effettuare scambi di rappresentazioni teatrali di studenti universitari con le Università di Bologna e Padova.

9. SPORT E TURISMO

9.1. Sport

9.1.1 Allo scopo di diffondere le esperienze nel settore dello sport, le due Parti favoriranno gli scambi di delegazioni, di atleti, di allenatori e di altri esperti sportivi, in conformità con gli accordi di cooperazione diretti fra i Comitati Olimpici Nazionali dei due Paesi.

Le due Parti favoriranno inoltre, su una base di reciprocità, lo scambio di pubblicazioni tecniche e didattiche e di materiale audiovisivo fra i due Comitati Olimpici.

9.2. Turismo

9.2.1 Le due Parti incoraggeranno la collaborazione nei rispettivi settori del turismo e collaboreranno nell'individuazione di itinerari culturali, promuovendo al riguardo anche contatti diretti fra Regioni e Municipalità.

10. DIRITTI UMANI

10.1 Le due Parti incoraggeranno le attività nel campo dell'istruzione e della cultura rivolte ad assicurare la piena tutela dei diritti umani, in particolare intensificando la lotta contro la discriminazione, il razzismo, l'intolleranza e la xenofobia.

A tale fine, promuoveranno incontri, convegni e seminari, nonché azioni specifiche, favorendo in tale contesto le relazioni tra gli organismi nazionali e locali competenti in materia.

Al riguardo è competente per l'Italia, il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani operante presso il Ministero degli Affari Esteri.

10.2 Le due Parti promuoveranno iniziative simili nel campo dell'Istruzione e della cultura finalizzate a favorire la parità tra l'uomo e la donna e la valorizzazione della creatività delle donne e della loro produzione culturale.

Al riguardo il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri avvierà i contatti con i competenti organi maltesi.

11. DIRITTI D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

11.1. Le due Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi, instaurando una cooperazione fra le rispettive amministrazioni governative competenti per materia.

Per l'Italia l'Amministrazione competente è il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport.

12. DISPOSIZIONI FINALI

12.1 Il presente Programma Esecutivo non esclude la possibilità di concordare, per le vie diplomatiche, altre iniziative in esso non previste, preventivamente autorizzate dalle Amministrazioni competenti per il coordinamento del Programma stesso.

12.2. Le due Parti convengono che tutte le iniziative menzionate nel presente Programma saranno realizzate entro i limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dai rispettivi bilanci annuali.

12.3. L' Allegato I costituisce parte integrante del presente Programma.

12.4. Il presente Programma è valido fino alla firma di quello successivo e comunque non oltre il 2009.

Firmato a Malta, il 1 febbraio 2007, in due originali in lingua italiana, ambedue i testi facenti egualmente fede.

PER LA PARTE ITALIANA

PER LA PARTE MALTESE

L'Ambasciatore d'Italia a Malta
Paolo Andrea Trabalza

Il Segretario Generale del
Ministero degli Affari Esteri
Amb. Cecilia Attard Pirotta

ALLEGATO I

CONDIZIONI GENERALI E FINANZIARIE

I. a. Borse di studio

La selezione dei candidati da proporre per le borse di studio verrà effettuata ogni anno, in ognuno dei due Paesi, da una Commissione di cui farà parte almeno un rappresentante dell'Ambasciata del Paese offerente.

I borsisti non potranno partire per il Paese ospitante prima di aver ricevuto dall'Ambasciata del Paese offerente comunicazione formale circa la data a decorrere dalla quale può aver luogo la partenza.

La documentazione richiesta ai candidati sarà quella stabilita nei bandi di offerta delle borse di studio.

L'importo della borsa è da considerarsi onnicomprensivo e non include le spese di viaggio di andata e ritorno dei borsisti.

L'elenco dei candidati prescelti deve comprendere anche candidati di riserva e deve essere presentato all'Ambasciata del Paese offerente entro i termini da essa previsti; i candidati che non siano inclusi nella predetta lista non possono essere accettati.

Ognuna delle Parti notificherà all'altra, non oltre due mesi dall'inizio dell'anno accademico, se i candidati proposti e i loro piani di studio sono stati accettati e indicherà inoltre le Istituzioni presso le quali saranno accolti.

Nel caso in cui un candidato sia vincitore di una borsa di studio di ricerca, dovrà inviare per via diplomatica al supervisore della ricerca, un rapporto di sintesi sulla ricerca condotta entro un mese dalla sua conclusione.

La Parte italiana offrirà ai borsisti maltesi:

- Una somma mensile non inferiore a 619,75 Euro.
- Una polizza di assicurazione contro gli infortuni e le malattie, con esclusione delle spese per protesi dentarie, cure necessarie per incidenti occorsi durante attività sportive o rischiose e conseguenze di malattie pregresse.
- L'esonero, eventualmente parziale, dalle tasse universitarie solo se previsto dagli atenei, nell'ambito dell'autonomia che essi hanno in materia.
- L'esonero dalle tasse universitarie è limitato alle iscrizioni ai corsi di laurea presso le Università statali. L'eventuale esonero totale o parziale dalle tasse universitarie per l'iscrizione ad altri corsi viene deciso dalle singole Istituzioni universitarie nell'ambito della vigente autonomia.

Le disposizioni generali per l'erogazione delle borse di studio (studenti italiani) vengono annualmente diramate con l'apposito bollettino per le borse di studio del Ministero degli Affari Esteri.

La Parte maltese, rappresentata dal proprio Ente ospitante, offrirà ai borsisti italiani:

- Una somma mensile pari a Lm 180 mensili.
- L'esenzione in tutto o in parte delle course application fee e/o delle tuition fee
- Cure mediche gratuite presso ospedali statali.

I. b. Scambio di visite

Lo scambio di visite previsto dagli art.1.1.4., 5.1.2., 6.1.2. del presente Programma verrà regolato come segue:

La Parte inviante informerà la Parte ricevente, per le vie diplomatiche, con almeno tre mesi di anticipo, di quanto segue:

- Il candidato da proporre: le generalità, il suo curriculum vitae e la sua conoscenza di lingue straniere (la lingua del Paese ricevente o l'inglese). Il ricercatore deve avere la cittadinanza di un Paese dell'Unione Europea e risiedere legalmente in uno dei due Paesi.
- Il programma proposto per la visita, il nome dell'Istituzione o del Professore e del relativo Dipartimento universitario ospitante e l'indicazione dei titoli di eventuali conferenze.
- Le date e la durata della visita.

La Parte inviante sosterrà il costo del viaggio da una capitale all'altra e ritorno.

La Parte ricevente confermerà l'accettazione di ogni visita almeno un mese prima della data di arrivo.

La Parte italiana offrirà agli ospiti maltesi una diaria di €93 al giorno, omnicomprendente.

Il contributo giornaliero

La Parte maltese offrirà agli ospiti italiani un contributo giornaliero omnicomprendente di Lm 35 per visite fino a 10 giorni.

Entro un mese dalla conclusione della visita, il ricercatore dovrà necessariamente presentare una sintetica relazione sulla ricerca effettuata, attraverso le vie diplomatiche.

I.c. Scambio di mostre

Fermo restando quanto stabilito al punto 3.2.1., gli scambi di mostre realizzati nel quadro del presente Programma verranno regolati dalle seguenti modalità:

La Parte inviante avrà a suo carico le spese di:

- assicurazione del materiale espositivo in conformità al principio da chiodo a chiodo;
- imballaggio e trasporto fino alla prima sede espositiva e quelle di ritorno dall'ultima sede della mostra alla sede di provenienza del materiale;
- preparazione dei materiali destinati al catalogo della mostra;
- viaggio andata e ritorno dell'esperto che accompagnerà la mostra fino alla prima sede di esposizione e di ritorno dall'ultima sede di esposizione. In caso siano necessari più esperti, il numero e la durata del soggiorno verranno concordati di volta in volta per le vie diplomatiche.

La Parte ricevente avrà a suo carico le spese di:

- trasporto della mostra fra le diverse sedi di esposizione all'interno del proprio territorio;
- organizzazione locale e pubblicità della mostra, salvo quelle derivanti dalla pubblicazione del catalogo, che verranno concordate ogni volta per le vie diplomatiche;
- spese di viaggio all'interno del Paese, oltre a quelle di soggiorno dell'esperto che accompagna la mostra.

In caso di danneggiamento o perdita degli oggetti da esporre, il Paese ricevente è tenuto a inviare al Paese inviante tutta la documentazione relativa ai danni. Le spese di perizia dei danni

sono a carico del Paese che riceve. In nessun caso restauri possono essere effettuati senza l'espressa autorizzazione del Paese che invia la Mostra.

I.d. Cinema e Spettacoli dal Vivo

Le spese concernenti l'organizzazione di iniziative cinematografiche e di spettacoli dal vivo verranno concordate, di volta in volta, tra le Parti, in base alla normativa vigente, alle disponibilità finanziarie e alle modalità economiche più vantaggiose per le Parti stesse.

DISPOSIZIONI GENERALI

I.e.

Le opere letterarie artistiche, musicali, drammatiche, liriche, cinematografiche, radiofoniche, televisive e le altre opere di natura analoga, protette dalla legislazione sulla proprietà intellettuale di una delle Parti contraenti, usufruiranno, nel territorio sotto la giurisdizione dell'altra Parte, della protezione che la legislazione di quest'ultima concede a questo tipo di opere, senza pregiudizio di quanto stabilito negli Accordi o Convenzioni internazionali che le due Parti abbiano sottoscritto.

I.f.

Le Parti contraenti offriranno il trattamento più favorevole, compatibilmente con le rispettive legislazioni, alle persone o gruppi che si rechino nell'altro Paese per missioni o attività inquadrate nel presente Programma, tanto in ciò che si riferisce all'entrata, alla permanenza o all'uscita delle persone, quanto all'importazione temporanea degli oggetti necessari al compimento della missione o dell'attività.